

## **PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA**

*della procedura di gara per la fornitura di tecnologie sanitarie e materiali di consumo in favore dell'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa (Ucraina)*

**OGGETTO:** Iniziativa AID 013354/01/0 – “Sostegno all'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa tramite il contributo dell'Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare”. Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura di gara articolata nei seguenti lotti:

Lotto 1 – CIG BB634BE723 – Dispositivi elettromedicali per la terapia intensiva neonatale;

Lotto 2 – CIG BB634BF7F6 – Dispositivi per il supporto respiratorio non invasivo del neonato;

Lotto 3 – CIG BB634C08C9 – Dispositivi elettromedicali per il monitoraggio clinico avanzato e la somministrazione farmacologica controllata del neonato;

Lotto 4 – CIG BB634C199C – Dispositivi elettromedicali per la diagnostica materna;

Lotto 5 – CIG BB634C2A6F – Dispositivi di scansione tomografica.

## **IL COMANDANTE DELLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE**

*in qualità Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante SCFM*

### **VISTI**

- ✓ il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici” e i relativi allegati, e in particolare l'articolo 17 in materia di fasi delle procedure di affidamento e l'articolo 18 in materia di stipula del contratto;
- ✓ la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, e in particolare l'articolo 21-nonies che disciplina l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo;
- ✓ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e il relativo Testo unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), per la parte concernente l'ordinamento dell'Agenzia Industrie Difesa;
- ✓ il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) sui dispositivi medici e il D.lgs. 5 agosto 2022, n. 137, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al medesimo Regolamento;
- ✓ la Convenzione AICS-AID che disciplina il contributo dell'Agenzia Industrie Difesa al sostegno del reparto neonatale dell'Ospedale Pediatrico dell'Oblast di Odessa (Ucraina);
- ✓ il provvedimento di nomina del sottoscritto Col. Arcangelo Moro quale Responsabile Unico del Progetto dell'Iniziativa AID 013354/01/0;

### PREMESSO CHE

- con il Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico, emesso in data 20 aprile 2026, è stata definita la procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di tecnologie sanitarie e materiali di consumo, comprensivi di installazione, messa in funzione, manutenzione e formazione tecnico-pratica del personale, in favore dell’Ospedale Pediatrico dell’Oblast di Odessa (Ucraina), articolata in cinque lotti distinti, per un importo complessivo a base di gara, stimato “a corpo”, pari a € 1.768.052,00, non imponibile I.V.A.;
- il Lotto 1 – CIG BB634BE723, dedicato ai “Dispositivi elettromedicali per la terapia intensiva neonatale”, è stato posto a base di gara per un importo “a corpo” pari a € 785.532,00 e prevede la fornitura, l’installazione, il collaudo, la formazione e la manutenzione delle apparecchiature elencate nell’Allegato 1 al medesimo Capitolato;
- la Stazione Appaltante, in attuazione dei principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e all’art. 1 della legge n. 241/1990, nonché dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, ha ritenuto opportuno procedere a una nuova verifica dei fabbisogni manifestati dal Beneficiario;
- a tal fine sono state esperite ulteriori interlocuzioni tecniche con il Beneficiario – Municipal Non-Profit Enterprise “Odesa Regional Children’s Clinical Hospital” – e con i referenti clinici del reparto di terapia intensiva neonatale, al fine di verificare la coerenza tra i quantitativi posti a base di gara e gli effettivi fabbisogni operativi della struttura sanitaria destinataria;
- a seguito di tale attività di verifica è emerso che, **limitatamente al Lotto 1** – Dispositivi elettromedicali per la terapia intensiva neonatale, i quantitativi delle singole apparecchiature riportati nel Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico e nel relativo Allegato 1 (rispettivamente: ventilatore neonatale, n. 5; ventilatore neonatale con HFOV, n. 6; incubatrice neonatale trasformabile con sistema di riscaldamento radiante, n. 8; lettino da rianimazione neonatale con servocontrollo, n. 10; risuscitatore neonatale, n. 2; incubatore neonatale, n. 4; monitor neonatale multi-parametro, n. 2) **non risultano coerenti** con il fabbisogno effettivo verificato presso il reparto neonatale del Beneficiario, in ragione della rivisitazione del piano di riorganizzazione dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva neonatale comunicata dalla Direzione sanitaria dell’Ospedale;
- la difformità accertata risulta tale da incidere **in modo sostanziale** sull’oggetto della prestazione e sulla determinazione dell’importo a base di gara del Lotto 1, con conseguente **rischio concreto di un aumento del prezzo complessivo** della fornitura, ovvero, in alternativa, della formulazione di offerte tecnicamente ed economicamente

---

non aderenti al reale fabbisogno del Beneficiario, con pregiudizio dei principi di economicità della spesa pubblica e di corretto impiego delle risorse rivenienti dalla Convenzione AICS-AID;

- la rideterminazione dei quantitativi del Lotto 1 comporta, per le caratteristiche tecnico-economiche delle apparecchiature interessate (di gran lunga prevalenti nell'economia complessiva della procedura, rappresentando il Lotto 1 il 44,4% circa dell'importo posto a base di gara), una variazione che eccede i margini di adeguamento ammessi in corso di procedura e impone la riapertura del confronto concorrenziale su base aggiornata, anche al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici e la *par condicio* dei concorrenti;
- alla data del presente atto non risultano ancora intervenuta l'aggiudicazione né la stipula del contratto di appalto per alcuno dei lotti di gara, sicché la procedura si trova in fase tale da consentire l'adozione di provvedimenti di autotutela senza pregiudizio di posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo agli operatori economici;
- l'unicità del procedimento di gara, la stretta interconnessione clinico-funzionale tra le apparecchiature dei diversi lotti (in quanto destinate a costituire un unico complesso operativo del reparto neonatale del Beneficiario) e l'esigenza di garantire la piena interoperabilità tecnica, operativa e logistica delle forniture rendono opportuno, per ragioni di omogeneità procedurale e di certezza giuridica, procedere all'annullamento dell'intera procedura di gara, con conseguente nuova indizione su base corretta;

#### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha emanato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- nel caso di specie ricorrono pienamente i presupposti dell'autotutela decisoria, atteso che: (i) la difformità tra i quantitativi posti a base di gara e il fabbisogno effettivo del Beneficiario costituisce un vizio originario degli atti di gara per il Lotto 1; (ii) sussiste un evidente e prevalente interesse pubblico al ritiro della procedura, consistente nell'evitare un aggravio della spesa pubblica, nel garantire la corretta destinazione delle risorse rivenienti dalla cooperazione internazionale e nel tutelare l'effettivo soddisfacimento del fabbisogno sanitario del Beneficiario; (iii) il termine di intervento è ampiamente ragionevole, intervenendo in fase prodromica all'aggiudicazione; (iv) non risultano sacrificate posizioni giuridiche consolidate, non essendo stata adottata alcuna aggiudicazione né stipulato alcun contratto;
- l'annullamento in autotutela costituisce, nelle circostanze descritte, lo strumento più idoneo a tutelare contemporaneamente l'interesse pubblico al corretto impiego delle

- 
- risorse, l'interesse del Beneficiario alla fornitura conforme al fabbisogno e il principio di parità di trattamento degli operatori economici, evitando l'adozione di provvedimenti correttivi parziali in corso di procedura potenzialmente lesivi della par condicio;
- il presente atto non comporta, allo stato, alcun onere economico a carico della Stazione Appaltante, non essendo state sostenute spese rimborsabili da parte degli operatori economici partecipanti;
  - la Stazione Appaltante intende procedere, con separato e successivo provvedimento, alla rideterminazione del quadro complessivo dei fabbisogni e alla nuova indizione della procedura di gara su base corretta, nel più breve tempo tecnicamente possibile, al fine di non pregiudicare la tempestività dell'intervento di sostegno in favore dell'Ospedale Pediatrico dell'Oblast di Odessa;

### **RITENUTO**

per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'intera procedura di gara relativa all'Iniziativa AID 013354/01/0, con riavvio della stessa su base aggiornata e conforme ai fabbisogni effettivi verificati presso il Beneficiario;

### **DETERMINA**

1. **di annullare**, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per le motivazioni in premessa indicate, la procedura di gara relativa all'Iniziativa AID 013354/01/0 "Sostegno all'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa tramite il contributo dell'Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare", articolata nei seguenti lotti:
  - Lotto 1 – CIG BB634BE723 – Dispositivi elettromedicali per la terapia intensiva neonatale (importo a base di gara € 785.532,00);
  - Lotto 2 – CIG BB634BF7F6 – Dispositivi per il supporto respiratorio non invasivo del neonato (importo a base di gara € 14.520,00);
  - Lotto 3 – CIG BB634C08C9 – Dispositivi elettromedicali per il monitoraggio clinico avanzato e la somministrazione farmacologica controllata del neonato (importo a base di gara € 169.400,00);
  - Lotto 4 – CIG BB634C199C – Dispositivi elettromedicali per la diagnostica materna (importo a base di gara € 193.600,00);
  - Lotto 5 – CIG BB634C2A6F – Dispositivi di scansione tomografica (importo a base di gara € 605.000,00);
2. **di dichiarare**, per l'effetto, privi di efficacia tutti gli atti adottati in seno alla procedura annullata, ivi compresi il Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico emesso in data 20 aprile 2026 e i relativi allegati, fatti salvi gli effetti del presente provvedimento di autotutela;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento, intervenendo in fase prodromica all'aggiudicazione e in assenza di stipula del contratto di appalto, non determina, allo stato,

- 
- alcun pregiudizio in capo agli operatori economici non essendosi consolidata alcuna posizione giuridiche, né alcun onere economico a carico della Stazione Appaltante;
4. **di disporre** la rideterminazione, con il supporto del Beneficiario e degli organi tecnici competenti, del quadro dei fabbisogni della fornitura, con particolare riguardo al Lotto 1 – Dispositivi elettromedicali per la terapia intensiva neonatale – ai fini della successiva nuova indizione della procedura di gara su basi aggiornate e coerenti con le effettive esigenze cliniche e operative del reparto neonatale del Municipal Non-Profit Enterprise “Odesa Regional Children’s Clinical Hospital”;
  5. **di richiedere** all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la cancellazione dei CIG associati ai lotti di cui al punto 1, secondo le procedure previste dalla Piattaforma Contratti Pubblici;
  6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia Industrie Difesa nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché di procedere alle operazioni di revoca operativa sulla piattaforma ASP di CONSIP;
  7. **di dare atto**, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione/notifica, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

**IL COMANDANTE**  
**Col. c. (cr.) t. ISSMI Arcangelo MORO**